

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN
REGIME DI ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO)
PER SPORT E SALUTE S.P.A.**

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

CIG 9255082F43

Sommario

ART. 1. PRESENTAZIONE DI SPORT E SALUTE	4
ART. 2. DEFINIZIONI.....	4
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 5. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ORGANISMI SPORTIVI	8
ART. 6. SITUAZIONE ASSICURATIVA DI SPORT E SALUTE	8
ART. 7. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	8
ART. 8. AUMENTO O DIMINUZIONE	10
ART. 9. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	10
ART. 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	11
ART. 11. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL BROKER	12
ART. 12. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 13. VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	13
ART. 14. DANNI, RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE	13
ART. 15. CORRISPETTIVO DEL BROKER	14
ART. 16. PAGAMENTO DEI PREMI	15
ART. 17. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	16
ART. 18. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	16
ART. 19. INADEMPIENZE E PENALI.....	17
ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 21. ESECUZIONE IN DANNO.....	18
ART. 22. RECESSO	18
ART. 23. SUBAPPALTO	18
ART. 24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	18
ART. 25. SPESE CONTRATTUALI	18
ART. 26. DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO	18

ART. 27.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	19
ART. 28.	RINVIO NORMATIVO	19

ART. 1. PRESENTAZIONE DI SPORT E SALUTE

Sport e Salute S.p.A. (di seguito, anche solo “Stazione Appaltante”) è la Società operativa dell’Autorità di Governo per la realizzazione delle politiche nazionali di incremento e diffusione della pratica sportiva e dei corretti stili di vita, e realizza, altresì, anche in collaborazione con le competenti Federazioni Sportive Nazionali, eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale.

Sport e Salute si occupa, inoltre, dell’erogazione dei contributi economici stanziati dall’Autorità di Governo in favore degli Organismi Sportivi, ai quali si rende necessario offrire una serie di servizi ad alto valore aggiunto, come quello del brokeraggio.

A tal proposito, Sport e Salute intende avvalersi di un Fornitore che possa erogare i servizi di seguito descritti, attraverso tool e strumenti moderni ed in linea con gli standard di mercato, al fine di ottenere il pieno soddisfacimento dei requisiti funzionali e tecnici, nonché di rendere il servizio fruibile e di facile utilizzo da parte degli utenti richiedenti.

In particolare, Sport e Salute per lo svolgimento delle attività istituzionali ha stipulato varie polizze assicurative, tra cui quelle per la tutela del patrimonio dei beni mobili ed immobili e per la copertura di rischi vari, derivanti anche da obblighi previsti dal CCNL per determinate categorie di persone e dal D.Lgs. 50/2016 in materia di progettazione.

Attualmente, tali polizze sono gestite con l’ausilio del broker assicurativo che garantisce supporto per le diverse Direzioni della Stazione Appaltante, le quali fruiscono dei servizi assicurativi soprattutto nelle delicate fasi relative alla gestione dei sinistri, a partire dalla denuncia fino agli atti di liquidazione degli stessi.

Sport e Salute ha, quindi, la necessità di affidare, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di intermediazione assicurativa per una migliore gestione dei servizi assicurativi a tutela di Sport e Salute, da parte di figure professionalmente competenti in materia assicurativa.

Il presente capitolato detta la disciplina e fornisce le indicazioni e le specifiche tecniche necessarie ai fini della presentazione dell’offerta e dell’esecuzione del servizio.

ART. 2. DEFINIZIONI

- **Sport e Salute:** è il soggetto Committente che affida all’Aggiudicatario l’esecuzione del servizio in oggetto ai patti, norme, condizioni contenuti nel presente documento e, subordinatamente, negli altri documenti di seguito elencati, i quali formano, in modo unitario ed inscindibile, il Capitolato;
- **Broker o Affidatario:** Società aggiudicataria della presente gara d’appalto che sottoscriverà il contratto con Sport e Salute, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e ad eseguire il servizio richiesto sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio) di cui al successivo art. 3, da rendere nel rispetto del D. Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell’interesse di Sport e Salute S.p.A., nel prestare assistenza e consulenza, nel compiere atti preparatori relativi alla conclusione dei contratti assicurativi e nella conclusione degli stessi contratti, nella collaborazione alla gestione e all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati da Sport e Salute.

Resta inteso sin d’ora che il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei

confronti di Sport e Salute, né potrà impegnare Sport e salute se non autorizzato preventivamente. Le attività del Broker potranno essere rese anche a favore dei seguenti soggetti:

- ente CONI;
- Coninet S.p.A;
- Parco Sportivo del Foro Italico SSD arl;
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Discipline Associate Sportive.

per le Polizze gestite da Sport e salute, come stazione appaltante, in nome e per conto di tali soggetti.

ART. 4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo ha ad oggetto le attività di seguito elencate e descritte:

1) ANALISI DEL RISCHIO

- 1.1) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi o potenziali cui Sport e Salute è soggetto in funzione delle attività istituzionali svolte;
- 1.2) Analisi delle polizze esistenti, con verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici, ed individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, di eventuali economie di spesa applicabili con indicazione di qualsiasi eventuale accorgimento tecnico o altro che possa ridurre l'incidenza del rischio e i conseguenti costi assicurativi.

Tali attività dovranno essere formalizzate tramite un piano strutturato e completo di risk assessment e tramite la redazione di un programma assicurativo finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle coperture assicurative, tenuto conto della normativa di settore, dei mutamenti del mercato assicurativo e delle esigenze di Sport e Salute. Il Programma dovrà contenere un prospetto sintetico delle coperture assicurative con indicazione del budget (premi presunti), dei livelli qualitativi (tipologie di polizze e varie garanzie) e livelli quantitativi (massimali e/o capitali da assicurare). Tali attività dovranno essere consegnate entro i termini che saranno indicati da parte di Sport e Salute.

2) ASSISTENZA E SUPPORTO

- 2.1) Redazione dei capitolati tecnici relativi all'acquisto delle coperture assicurative suddivise per rami di rischio e/o per singole polizze del risk assessment e del programma assicurativo per consentire a Sport e Salute l'indizione e l'espletamento della/e gara/e per i servizi assicurativi ovvero per attivare nuove coperture richieste da esigenze funzionali. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio e le clausole da inserire inerenti il sistema di aggiudicazione e qualificazione dei concorrenti. Tale attività dovrà essere effettuata entro i termini che saranno indicati da parte di Sport e Salute;

Con riferimento alle tempistiche di redazione della documentazione e di trasmissione dei documenti definitivi, quindi già condivisi con la stazione appaltante, è richiesto al fornitore il rispetto delle seguenti tempistiche massime:

- 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione di una procedura aperta, comunicata dalla stazione appaltante;
- 4 mesi antecedenti la data di pubblicazione di una procedura negoziata, comunicata dalla stazione appaltante;

- 2 mesi antecedenti la data di pubblicazione di una Richiesta di preventivi finalizzata ad un affidamento diretto
- 2.2) Assistenza e consulenza tecnica in tutte le fasi delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei nuovi contratti e/o rinnovi dei contratti in scadenza, ivi inclusa la fase di stipula dei contratti, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento da parte di Sport e Salute;
- 2.3) Nell'ambito delle attività di gara, analisi e revisione dello Standard Contrattuale utilizzato dalla Funzione Acquisti per renderlo aderente alla normativa vigente;
- 2.4) Supporto e intermediazione nella gestione ed esecuzione di tutti i contratti assicurativi di Sport e Salute e in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti tra Sport e Salute e le compagnie assicurative. Tali attività dovranno essere svolte, a titolo esemplificativo, mediante il controllo sull'emissione delle polizze e delle eventuali appendici, la notifica delle scadenze di pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni con almeno 60 giorni di anticipo, la gestione del processo di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività. Resta inteso che, nella gestione operativa delle singole coperture, il Broker si atterrà alle disposizioni impartite da Sport e Salute.
- Qualora Sport e Salute riscontrasse inesattezze nella documentazione ricevuta, il broker dovrà apportare le necessarie correzioni entro i termini che saranno indicati da Sport e Salute senza alcun onere aggiuntivo;
- 2.5) Aggiornamento periodico dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze di Sport e Salute, alle evoluzioni legislative e regolamentari derivanti dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle compagnie assicurative;
- 2.6) Organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto da Sport e Salute al fine di raccogliere documenti, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi di norma entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere richiesti termini più stringenti.
- 2.7) Consulenza, ove richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC colpa grave, RC patrimoniale, infortuni, malattia, ecc.).
- 2.8) Attività di consulenza, su richiesta della stazione appaltante, quale ad esempio attivazione corsi di formazione sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, per il personale addetto alla gestione delle polizze.

3) GESTIONE SINISTRI

- 3.1) Presa in carico di tutte le polizze in essere, nonché la gestione di tutti i sinistri aperti o verificatisi alla data di decorrenza del contratto di brokeraggio. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri verificatisi durante la vigenza delle polizze, tramite un servizio di gestione e liquidazione sinistri adeguato ad ogni tipologia di rischio, con assistenza giornaliera nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, e attivazione di apposito sistema informatico. Il Broker continuerà ad effettuare la gestione dei predetti sinistri sorti durante la vigenza del contratto e non ancora definiti alla scadenza dello stesso. La presente attività dovrà prevedere, a titolo esemplificativo:
- il controllo dell'adempimento degli obblighi gravanti in capo alle Compagnie assicurative e la rilevazione di eventuali ipotesi di mala gestio;

- il controllo e l'assistenza relativi alle prestazioni accessorie alle polizze delle Compagnie assicuratrici (difesa dell'assicurato, perizia di parte, etc);
- la redazione di pareri.

Per la gestione delle polizze e dei sinistri dovrà essere utilizzata una piattaforma web dedicata. In particolare, per ciascuna polizza, dovrà essere disponibile almeno il capitolato firmato dalle parti, tutte le informazioni sul contratto (compagnia, rischio, numero polizza, eventuali documenti accessori, ecc.), gli aggiornamenti della documentazione di polizza, il dettaglio dei beni assicurati ove previsto, aggiornato all'inizio di ogni annualità assicurativa (es. libro matricola auto), i premi, le quietanze di premio, le garanzie fideiussorie. Relativamente ai sinistri, la piattaforma dovrà consentire il caricamento dei dati relativi al sinistro (upload), la consultazione del data base dei sinistri per polizza, tipologia, anno, data del sinistro, stato della pratica, soggetto/oggetto danneggiato, estrazione di report in formato elettronico modificabile, nonché le ulteriori funzionalità indicate nell'offerta tecnica;

- 3.2) Redazione di report a cadenza prestabilita e concordata con Sport e Salute aventi ad oggetto l'andamento dei sinistri (liquidati, riservati, rigettati, etc), corredati da una valutazione tecnica contenente proposte migliorative;
- 3.3) Assistenza tecnica, ivi compresa la redazione di eventuali pareri finalizzati all'analisi e alla risoluzione delle problematiche assicurative, da rendere entro i termini richiesti da Sport e Salute; resta inteso che il Broker continuerà a prestare assistenza a Sport e Salute anche in seguito alla scadenza contrattuale nel caso in cui vi siano problematiche assicurative sorte durante il periodo di validità del contratto. Nell'ambito dell'attività dovrà essere previsto l'invio, su richiesta di Sport e Salute, di informazioni e valutazioni inerenti l'andamento delle polizze assicurative stipulate e il rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici, nonché informazioni relative all'andamento dei mercati assicurativi, con particolare evidenza delle condizioni di solidità economica e solvibilità delle diverse Compagnie assicuratrici. I servizi di assistenza saranno prestati dal Broker anche presso i locali di Sport e Salute;
- 3.4) Revisione semestrale del Programma assicurativo di Sport e Salute, mediante una Relazione sugli aggiornamenti e interventi da attuare, al fine di controllare e prevenire danni materiali e patrimoniali, nonché garantire l'efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi. La Relazione dovrà essere consegnata a Sport e Salute entro 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta;
- 3.5) Pronta attivazione, in caso di urgenza, per reperire sul mercato assicurativo interno o internazionale le necessarie coperture connesse a esigenze non rinviabili;
- 3.6) Ogni ulteriore attività di gestione, supporto e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico che, pur non dettagliate nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato o nel Contratto, rientrano nelle normali consuetudini del ramo assicurativo.
- 3.7) addetto alla gestione delle polizze.

4) SERVIZI ACCESSORI

- 4.1) E' richiesto al fornitore di trasmettere reportistica bimestrale relativa a ciascuna polizza assicurativa con l'indicazione di tutte le informazioni di sintesi e di dettaglio necessarie alla stazione appaltante a verificare l'andamento. Nella reportistica bimestrale dovranno inoltre essere esplicitate, se del caso, le criticità relative alla polizza.
- 4.2) Per ogni polizza dovrà essere redatto un documento di sintesi per gli utenti di facile comprensione e lettura (cosiddetto "user friendly") che consenta una efficace ed efficiente comprensione di tutti gli aspetti legati alla polizza in maniera chiara ed immediata.

5) SERVIZI AGGIUNTIVI

Eventuali servizi aggiuntivi connessi con l'oggetto dell'appalto che vengono proposti e offerti in sede di gara.

6) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPETENZE PROFESSIONALI

L'Affidatario dovrà istituire una struttura organizzativa dedicata all'espletamento dei servizi oggetto del contratto, come meglio descritto all'art. 10 del capitolato. A coordinamento di tale struttura dovrà essere identificato un Responsabile del servizio il quale assumerà la piena responsabilità dei rapporti con Sport e salute e dovrà essere sempre reperibile in tutti i giorni lavorativi e nel normale orario di lavoro.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Responsabile del servizio, l'Affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione a Sport e salute, affinché questa autorizzi la predetta sostituzione.

L'Affidatario dovrà garantire il personale dedicato al servizio per tutta la durata del medesimo; nel caso in cui ciò non fosse possibile per causa non imputabile all'Affidatario, quest'ultimo potrà sostituire il personale con figure professionali equiparabili e dotate di tutte le necessarie competenze.

ART. 5. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AGLI ORGANISMI SPORTIVI

Il Fornitore si impegna estendere le prestazioni oggetto dell'appalto, alle medesime condizioni offerte al Committente, anche a tutti gli Organismi Sportivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Federazioni sportive nazionali e/o loro Società Partecipate, Discipline Sportive Associate, ecc) che intendessero farne richiesta nell'ambito della propria autonomia negoziale.

ART. 6. SITUAZIONE ASSICURATIVA DI SPORT E SALUTE

Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative stipulate dalla Società, in essere al momento della pubblicazione della presente gara. Si precisa che tali coperture assicurative recano la c.d. "clausola broker".

I premi annuali lordi sono, pertanto, tutti comprensivi delle commissioni spettanti al broker calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte in sede di gara) e dovranno rimanere valide fino alla durata delle stesse coperture.

ART. 7. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Sport e Salute esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

La Stazione appaltante stipulerà, durante la vigenza contrattuale, singoli contratti esecutivi fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale sotto indicato.

La durata del contratto potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Sport e salute.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005 (RUI), ciò nel caso in cui il Broker sia

soggetto a gravi sanzioni disciplinari che comportino la radiazione e/o in ogni altro caso di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113 del Codice per le assicurazioni private.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, inteso come importo massimo presunto delle provvigioni che saranno riconosciute al Broker da parte della compagnie assicurative, durante il periodo contrattuale, è pari ad € 1.269.729,55 ("Importo massimo contrattuale"), determinato applicando la percentuale minima di sconto posta a base d'asta (10%) al valore imponibile dei premi assicurativi versati nell'ultimo anno da Sport e Salute, il cui importo è pari a circa € 4.232.431,84 €, e moltiplicando l'importo così determinato per la durata dell'accordo quadro.

Compagnia	Ramo	Data Scadenza	Frazionamento	Premio Imponibile annuo
RC PROFESSIONALE COMPONENTI ANTIDOPING NADO ITALIA	17/04/2023	Annuale	41.842,47	RC PROFESSIONALE COMPONENTI ANTIDOPING NADO ITALIA
VITA (TCM E IPT)	30/06/2023	Annuale	21.116,13	VITA (TCM E IPT)
KASKO KM DIPENDENTI	30/06/2023	Annuale	10.972,56	KASKO KM DIPENDENTI
ALL RISKS -RCTO	31/03/2023	Annuale	265.020,83	ALL RISKS -RCTO
RC PATRIMONIAILE	30/09/2022	Annuale	27.417,73	RC PATRIMONIAILE
RCT E RCP IST. MEDICINA SPORT	30/11/2022	Annuale	43.067,48	RCT E RCP IST. MEDICINA SPORT
TUTELA LEGALE	09/12/2022	Annuale	10.556,70	TUTELA LEGALE
MOTOR	09/12/2022	Annuale	14.273,12	MOTOR
RSM	30/06/2023	Annuale	3.703.512,20	RSM
INFORTUNI CUMULATIVA	30/06/2023	Annuale	94.652,62	INFORTUNI CUMULATIVA
TOTALE				4.232.431,84 €

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto pari all'importo massimo contrattuale sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo contrattuale non impegnativo e vincolante per Sport e salute.

Sport e salute non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo contrattuale, Sport e salute potrà richiedere all'affidatario la proroga del Contratto per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per Sport e Salute alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, è a carico delle Compagnie di assicurazione sulla base di una provvigione determinata in base al ribasso percentuale indicato in sede di offerta economica.

ART. 8. AUMENTO O DIMINUZIONE

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, Sport e Salute si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'affidatario è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.lgs.50/2016.

ART. 9. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il servizio di brokeraggio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio, o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà di Sport e Salute o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità di Sport e Salute al riguardo.

Il Broker si obbliga ad eseguire i servizi con diligenza professionale e secondo le modalità e i livelli di servizio descritti nel presente Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica presentata, nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, sia in vigore sia che dovessero essere emanate. L'attività di intermediazione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), e al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Ogni prestazione, inoltre, dovrà essere eseguita in conformità ed in osservanza alle indicazioni fornite da Sport e Salute, la quale si riserva di modificare le modalità di esecuzione dei servizi, anche su proposta del Broker, e di richiedere l'utilizzo di documenti o modulistica specifica nell'ambito della prestazione dei servizi.

Il Broker, in relazione ad ogni attività, specificatamente elencata e descritta nel presente Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, dovrà presentare a Sport e Salute i relativi prodotti nel rispetto delle tempistiche indicate.

Il Broker si obbliga a sollevare e tenere indenne Sport e Salute da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni regolamentari vigenti.

Il Broker è obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di Sport e Salute assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale Broker dell'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato al successivo art. 15 tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale

esecuzione dei servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicuratrici, obbligandosi a depositare presso Sport e Salute, su sua richiesta, ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi.

Il Broker dovrà, in particolare:

- assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti da Sport e Salute dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell'incarico nei termini previsti dal D.L.gs. 209/2005 e smi;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici di Sport e Salute;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Sport e Salute senza la preventiva esplicita loro autorizzazione, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da Sport e Salute.

Inoltre il Broker è professionalmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di Sport e Salute.

ART. 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

L'Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, Sport e Salute si riserva di scorporare la commissione provvigionale dovuta dal premio assicurativo e di trattenerla fino alla completa regolarizzazione della posizione.

L'Affidatario dovrà tenere indenne e manlevata Sport e Salute per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che Sport e Salute dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei loro confronti da parte dei dipendenti dell'Affidatario.

ART. 11. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL BROKER

Il Broker dovrà costituire, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio composto da personale di elevata professionalità e capacità tecnica costituito almeno dalle figure di seguito indicate:

- Un Responsabile del Servizio, che dovrà coordinare il gruppo di lavoro e assumerà la piena responsabilità dei rapporti tra il Broker e Sport e Salute.

Il Responsabile del Servizio - in appositi incontri fissati anche su richiesta di Sport e Salute - dovrà relazionare il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del Contratto e/o il Direttore dell'Esecuzione, individuati nel Contratto, sull'andamento delle singole attività ed in caso di problematiche collaborerà ai fini della risoluzione delle stesse.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel ruolo nel settore assicurativo di cui almeno cinque nell'ambito del brokeraggio assicurativo oggetto del contratto.

- un Esperto, dipendente o collaboratore del Broker, che dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore assicurativo di cui almeno tre nell'ambito del brokeraggio assicurativo oggetto del contratto.

L'Esperto affiancherà il Responsabile del Servizio, collaborando ad esempio nella redazione dei pareri richiesti, nella risoluzione di qualsivoglia problematica dovesse emergere nell'esecuzione del Servizio o nella gestione del singolo sinistro, assicurando la sua presenza, ove richiesto, presso la sede di Sport e Salute.

Il Broker dovrà garantire la pronta reperibilità del Responsabile del Servizio e dell'Esperto nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

- un Referente Operativo, che dovrà essere un collaboratore o dipendente del Broker, con almeno 2 anni di esperienza.

Il Referente Operativo - reperibile nei giorni lavorativi e in orario lavorativo (dalle 9.00 alle 18.00) - dovrà garantire la tempestiva risposta alle richieste di Sport e Salute in ordine alla gestione del singolo sinistro o in ordine gli aspetti amministrativo - contabili delle polizze.

L'affidatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, sono quelle individuate dall'offerente al momento della formulazione dell'offerta e risultanti dai curricula inseriti nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l'appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento.

Il Broker nel corso di durata del contratto potrà richiedere la sostituzione del personale appartenente al gruppo di lavoro, unicamente qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. Sport e Salute, dal canto suo, potrà avanzare richiesta motivata di sostituzione di risorse del gruppo di lavoro con risorse in possesso delle medesime competenze della risorsa da sostituire o d'integrazione del gruppo stesso con altra risorsa. L'affidatario è tenuto a sostituire il suddetto personale che Sport e Salute non ritenga adatto al compito entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Le eventuali sostituzioni/integrazioni avverranno solo a seguito di approvazione da parte del Rup del curriculum della risorsa entrante e di un adeguato periodo di affiancamento della risorsa stessa, il cui costo sarà interamente a carico del Broker.

Il Broker, prima della stipula, dovrà presentare i curriculum vitae dei soggetti che costituiranno il gruppo di lavoro; dovranno essere sottoscritti in originale da parte del soggetto cui si riferiscono,

riportare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità e recare in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.lgs. 101/2018.

ART. 12. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza. Il Broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Broker pertanto è obbligato a non divulgare notizie relative a Sport e salute ed ai soggetti assicurati di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Il Servizio dovrà essere erogato di norma e principalmente a Roma presso la sede legale di Sport e salute.

Le attività appaltate dovranno essere eseguite dal Broker con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della normativa sull'attività di intermediazione assicurativa e della deontologia professionale conformandosi al codice etico emanato dall'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.

Il Broker si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione del Servizio, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

ART. 13. VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sport e Salute, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che sarà a tal fine nominato, ha ampia facoltà di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato, nell'offerta del Broker e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Il Direttore dell'esecuzione verificherà la conformità delle prestazioni rese in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali, con le modalità e con la tempistica prevista agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, le verifiche riguarderanno il corretto svolgimento delle attività descritte nel presente Capitolato.

Alla scadenza del contratto, verrà effettuata la verifica di conformità definitiva e, qualora l'esecutore abbia eseguito in maniera completa e regolare le prestazioni contrattuali, si procederà al rilascio del relativo certificato, ai sensi degli artt. 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Qualora il servizio oggetto dell'appalto non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 19, nonché alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

ART. 14. DANNI, RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Broker è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto ed assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Broker stesso quanto da Sport e Salute, di terzi estranei a Sport e Salute, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte degli obblighi di cui sopra, come previsto dagli art. 110 e 112 del Codice per le assicurazioni private, prima della stipula il Broker dovrà consegnare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale pari almeno a 3 milioni di euro con efficacia per tutta la durata contrattuale, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore per eventuali ulteriori danni.

Inoltre, il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Ogni variazione dovrà essere comunicata e consegnata a Sport e Salute.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. nonché di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c..

Eventuali scoperti o franchigie previsti da tale polizza resteranno a totale carico del l'Affidatario stesso.

La garanzia assicurativa prestata dal Broker dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici ed imprese mandanti in caso di R.T.I.

Le coperture assicurative dovranno avere espressa validità anche in caso di dolo o colpa grave delle persone fisiche o giuridiche del fatto, delle quali il Broker deve rispondere, a norma di legge o del presente Contratto.

ART. 15. CORRISPETTIVO DEL BROKER

L'incarico di brokeraggio non comporta per Sport e Salute alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, è a carico delle Compagnie di assicurazione.

Il compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica.

Dette provvigioni saranno applicate alle coperture assicurative che verranno stipulate successivamente all'aggiudicazione della presente procedura, che potranno essere nuove e/o diverse da quelle indicate all'art. 6 del presente Capitolato.

Si precisa che per la gestione delle attuali polizze assicurative di Sport e Salute, le commissioni del broker sono quelle risultanti dall'offerta formulata, e resteranno invariate per l'intera durata delle polizze stesse, inclusi rinnovi e proroghe, al fine di tutelare le Compagnie che hanno formulato offerta per l'aggiudicazione delle polizze medesime.

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l'attivazione delle nuove coperture assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui Sport e Salute non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su Sport e Salute.

La percentuale indicata nell'offerta economica dal Broker in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Il Broker non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del

corrispettivo contrattuale.

Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con i compensi previsti nel presente articolo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Si precisa che, al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell'incarico di cui al presente affidamento, il Broker uscente, per l'annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente documento.

ART. 16. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto di Sport e salute, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. Resta inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker e/o della compagnia assicuratrice, se così disciplinato in Polizza, sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria. Infine, resta pertanto salva la facoltà discrezionale di sport e salute e /o degli organismi sportivi di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa circa l'avvenuto pagamento al broker, che nulla potrà eccepire.

Per le polizze in essere alla data dell'aggiudicazione della presente gara che contengano già le percentuali di provvigione da corrispondere al broker, le stesse resteranno quelle indicate nel relativo contratto assicurativo/documentazione di gara ovvero quelle applicate dall'attuale broker.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Sport e Salute e gli altri soggetti assicurati non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Sport e salute, parimenti, non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i broker uscenti ed i broker subentranti.

Il Broker si impegna a rilasciare a Sport e Salute le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Il Broker assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante il Broker e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate a Sport e Salute entro 7 gg. dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione.

ART. 17. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Broker assume ogni responsabilità per uso di software, dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Sport e Salute azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Broker solleverà e terrà indenne Sport e Salute, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Sport e Salute.

Sport e Salute si obbliga ad informare prontamente per scritto il Broker delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

ART. 18. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs.

n. 50/2016, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Sport e Salute, il quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Sport e Salute. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle provvigioni del broker, che verranno trattenute dai premi assicurativi versati alle

Compagnie fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione delle ultime appendici di premio emesse prima della scadenza contrattuale. Contestualmente all'emissione delle ultime appendici, il DEC attesta la conformità dell'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

ART. 19. INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l'affidatario non rispettasse le clausole del presente capitolato, Sport e Salute avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 20, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'affidatario sarà assoggettato alle seguenti penali:

- 1) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione del servizio non imputabile a Sport e Salute, nonché per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini fissati nel presente capitolato e/o da Sport e Salute, né a causa di forza maggiore dipendente da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, salvo il risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1% dell'importo netto contrattuale.

Le suddette penali sono applicate con semplice comunicazione, senza particolari formalità, ed il pagamento dovrà essere immediatamente eseguito anche in caso di contestazione. In caso di mancato pagamento, Sport e Salute si avvarrà della cauzione definitiva di cui al precedente art. 18.

- 2) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, Sport e Salute applicherà una penale pari a Euro 500,00 per ogni diversa fattispecie di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte debitamente contestata.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al numero 2), sono contestati per iscritto dal Dec al Responsabile del servizio, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Dec, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Dec propone al Rup l'applicazione delle penali.

Il Rup, verificate le motivazioni, dà corso all'applicazione della penale comunicando al Responsabile del servizio, l'importo che sarà addebitato. In caso di mancato pagamento, Sport e Salute si avvarrà della cauzione definitiva di cui al precedente art. 18.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e Sport e Salute si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 20.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto dell'applicazione della penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali, in caso di ritardi superiori a cinque giorni lavorativi, nonché in tutte le ipotesi in cui Sport e Salute debba sopperire ad inadempienze nell'adempimento del contratto da parte dell'Affidatario, Sport e Salute si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra società,

con l'onere per l'Affidatario di rimborsare le eventuali maggiori spese sostenute.

ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimando allo schema di contratto.

ART. 21. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'affidatario si rifiuti o ritardi nell'esecuzione del servizio, Sport e Salute si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell'affidatario inadempiente.

All'affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute da Sport e Salute rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti di Sport e Salute sui beni dell'affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime dall'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l'esecuzione in danno.

ART. 22. RECESSO

Si rimanda allo Schema di contratto.

ART. 23. SUBAPPALTO

Si rimanda al Disciplinare di gara e allo Schema di contratto.

ART. 24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall'Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell'Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 25. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 26. DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'affidatario deve eleggere domicilio legale in Roma, indicandone l'indirizzo prima della stipula del contratto.

ART. 27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 28. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dalla specifica normativa di settore.